



La grande corsa verso un modello di Intelligenza Artificiale affidabile: il Parlamento Europeo propone un nuovo regime di responsabilità civile.

Di ALESSANDRA CASTAGNEDI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un modello di Intelligenza Artificiale affidabile. – 3. L'intervento del Parlamento Europeo – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

L'intelligenza artificiale riveste un ruolo di primaria importanza all'interno della nostra società. Essa è il frutto del progresso tecnologico che ha caratterizzato l'attuale periodo storico e che ha realizzato grandi cambiamenti nelle vite quotidiane di ciascun individuo ⁽¹⁾.

Sebbene ad oggi non sia ancora stata elaborata una definizione univoca di *Artificial Intelligence*, a causa degli innumerevoli ambiti di applicazione della stessa e dei suoi numerosi risvolti ⁽²⁾, è opportuno prendere in considerazione le delucidazioni fornite dalla Commissione Europea nel 2018, la quale chiarisce che *“Intelligenza artificiale (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull'IA*

* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano – Bicocca.

1 G. PASCERI, *Intelligenza Artificiale, Algoritmo e Machine Learning - La responsabilità del medico e dell'amministrazione sanitaria*, Varese, 2021, pag. 27, ove si legge “l'intelligenza artificiale è la conseguenza naturale dell'innovazione tecnologica come risultato dell'ordinaria crescita scientifica e culturale dell'uomo”.

2 Ha avuto cura di sottolineare tale aspetto il Consiglio “Competitività”, durante la seduta tenutosi a Bruxelles il 13 maggio 2003, in cui la Commissione Europea invitava i ministri partecipanti a valutare la sua proposta dal titolo “Politica dell'innovazione: aggiornamento dell'approccio comunitario nel contesto della strategia di Lisbona”, il cui contenuto prevedeva un allargamento della definizione di innovazione oltre i confini strettamente tecnologici e dell'automazione. Così il Consiglio, accogliendo la proposta della Commissione Europea, ha stabilito che: “l'innovazione non riguarda solo la tecnologia e può assumere forme diverse, per esempio lo sviluppo di nuovi concetti commerciali e nuovi mezzi di distribuzione, la commercializzazione e la progettazione o i cambiamenti organizzativi e d'immagine”.

possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio assistenti vocali, software per l'analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale); oppure incorporare l'IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell'Internet delle cose)''⁽³⁾.

Soffermandoci solo sugli aspetti positivi, l'IA ha permesso un'evoluzione significativa della società, grazie all'introduzione e allo sviluppo di nuove competenze e capacità produttive, che ne hanno favorito un miglioramento sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Infatti, tramite l'utilizzo degli agenti intelligenti, è stato possibile raggiungere obiettivi difficilmente realizzabili in passato, come l'allungamento dell'aspettativa di vita delle persone, l'introduzione di cure maggiormente efficaci, l'eliminazione dell'analfabetismo di massa, il contrasto di cambiamenti climatici, la sicurezza dei veicoli ⁽⁴⁾ nonché quella dei cittadini dell'Unione Europea ⁽⁵⁾.

Al contempo, la celerità con cui la tecnologia progredisce necessita di un'efficace gestione della stessa, tale da limitare il più possibile eventuali danni e pregiudizi. L'esigenza, dunque, di promuovere un sistema di IA affidabile e di stilare un quadro normativo comune di riferimento della stessa, chiaro e completo, è requisito basilare per conquistare la fiducia della Comunità Europea. Tale traguardo rappresenta *“un prerequisito per lo sviluppo, la distribuzione e l'utilizzo di sistemi di IA”* nonché essenziale per permettere *“all'Europa di affermarsi come leader mondiale con un'IA all'avanguardia e degna della fiducia individuale e collettiva”⁽⁶⁾.*

2. Un modello di Intelligenza Artificiale affidabile

In tale contesto, la Commissione Europea ha assunto le redini per l'elaborazione di un [piano strategico sull'IA](#), approvato il 25 aprile 2018 ⁽⁷⁾, a cui ha fatto seguito

3 Tale definizione è riportata in Commissione Europea, L'intelligenza artificiale per l'Europa, COM(2018) 237 final del 25 aprile 2018, rinvenibile su <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-237-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

4 Secondo la stima riportata nella relazione della Commissione COM (2016) 0787 final, il 90% circa degli incidenti stradali sarebbero causati da errori umani.

5 L'analisi sui benefici derivanti dall'applicazione dell'IA è stata affrontata nel Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo dall'eccellenza e alla fiducia adottato dalla Commissione Europea il 19.02.2020, rinvenibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0065&from=EN> (pag.1)

6 Orientamenti Etici per un'IA affidabile, Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale del 08 aprile 2019, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.

7 Commissione Europea, L'intelligenza artificiale per l'Europa, Comunicazione COM(2018) 237 final.

un [Piano Coordinato](#) predisposto congiuntamente agli Stati Membri per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA ⁽⁸⁾.

È evidente che per poter raggiungere gli obiettivi prefissati nel menzionato Piano Coordinato è necessaria una collaborazione e cooperazione tra tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea per non perdere le significative opportunità offerte dall'IA nel mondo. Pertanto, al fine di raggiungere questo obiettivo, l'Unione Europea e gli Stati Membri hanno stilato un piano di investimenti pubblici e privati in tale settore, che prevede una spesa di oltre 20 miliardi di euro annui per dieci anni ovvero fino al 2027 ⁽⁹⁾. Tra le iniziative qui previste, spiccano il finanziamento delle start-up e piccole o medie imprese lavorative; l'adattamento dei sistemi di apprendimento e di formazione all'IA, per una miglior preparazione della società europea al suo utilizzo; la costruzione di uno spazio di dati europeo sia per il settore privato che per il settore pubblico.

Il Piano Coordinato del 2019 è stato oggetto di ulteriori revisioni e modifiche da parte della Commissione Europea e degli Stati Membri lo scorso 21 aprile 2021 ⁽¹⁰⁾. In tale circostanza, oltre a essere stato ribadito lo sforzo e l'impegno che gli Stati Membri dovranno assumere per raggiungere i traguardi prefissati, il [nuovo piano strategico](#) è stato considerato la chiave di svolta per il rilancio dell'economia post COVID-19 e il *Green Deal europeo*. Quest'ultimo presenta una visione volta ad accelerare gli investimenti nell'IA che possono favorire la ripresa e stimolare l'attuazione delle strategie nazionali in materia di IA.

La Commissione Europea, inoltre, è stata coadiuvata da un Gruppo di Esperti, noti come *High-level Expert Group on Artificial Intelligence* ⁽¹¹⁾, che ha avuto cura di pubblicare ben quattro relazioni durante tutta la durata del loro mandato dal titolo

8 Commissione Europea, Piano Coordinato sull'Intelligenza Artificiale, Comunicazione COM(2018) 795.

9 Nonostante tali previsioni, da un'analisi accurata relativa agli investimenti registrati nel 2020 dalle potenze mondiali nel settore privato, l'Europa è leggermente in ritardo. Nel complesso gli investimenti nell'IA in Europa hanno raggiunto circa 2,4-3,2 miliardi di USD nel 2020, rispetto ai 10 miliardi di USD in Asia e ai 23,6 miliardi di USD in America del Nord. Tali dati sono tratti da: CapIQ, Crunchbase, and NetBase Quid, 2020 | Chart: 2021 AI Index Report.

10 Commissione Europea, Fostering a European approach to Artificial Intelligence, Comunicazione COM(2021)205 final.

11 Il Gruppo Indipendente di Esperti di Alto Livello sull'Intelligenza Artificiale è stato nominato dalla Commissione Europea a maggio del 2018, il cui mandato si è esaurito nel giugno 2020, con l'incarico di approfondire i temi dell'intelligenza artificiale. Esso è costituito da ben 52 esperti, appartenenti al mondo delle imprese, della ricerca, dell'università e della Pubblica Amministrazione. Il loro compito principale è quello di proporre analisi e indicazioni rivolte all'Unione Europea e agli Stati Membri sulle politiche di attuazione europee sull'IA attuali e future; di stimolare un dialogo con tutti gli stakeholder appartenenti alla IA Alliance; infine, proporre AI Ethics Guidelines, volte a risolvere questioni concernenti la discriminazione, sicurezza, trasparenza e più in generale i diritti fondamentali dell'uomo. Tali informazioni sono rinvenibili sul sito <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/call-high-level-expert-group-artificial-intelligence>.

Ethichs Guidelines for Trustworthy AI, Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI, The final Assessment List for Trustworthy AI e, infine, *Sectoral Considerations on the Policy and Investment Recommendations*. Tali raccomandazioni hanno rivestito un ruolo centrale per l'aggiornamento del Piano Coordinato del 2019, grazie alle valutazioni effettuate e agli orientamenti consigliati per dare vita ad un sistema di IA affidabile.

Al termine del loro operato, nel febbraio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato il *White Paper on IA*, basato sui sette principi chiave¹² enunciati nella raccomandazione *Ethichs Guidelines for Trustworthy AI* sopra menzionata. Si tratta del primo documento al mondo che pone le basi per la tutela dei diritti dei consumatori e la promozione dell'innovazione nel campo dell'IA, ponendo l'Europa all'avanguardia nella regolamentazione di questo settore, che porta con sé enormi potenzialità ma anche molte insidie.

Premessi tali brevi cenni, è evidente come la finalità principale sita al centro del palcoscenico europeo sia la formulazione di un quadro normativo comune in grado

¹² Si riportano qui di seguito i sette punti chiave menzionati seguiti da una breve descrizione. Essi sono stati riportati in lingua inglese esattamente come come rinvenibili sul sito ufficiale della Commissione Europea all'indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>.

1) Human agency and oversight: AI systems should empower human beings, allowing them to make informed decisions and fostering their fundamental rights. At the same time, proper oversight mechanisms need to be ensured, which can be achieved through human-in-the-loop, human-on-the-loop, and human-in-command approaches

2) Technical Robustness and safety: AI systems need to be resilient and secure. They need to be safe, ensuring a fall back plan in case something goes wrong, as well as being accurate, reliable and reproducible. That is the only way to ensure that also unintentional harm can be minimized and prevented.

3) Privacy and data governance: besides ensuring full respect for privacy and data protection, adequate data governance mechanisms must also be ensured, taking into account the quality and integrity of the data, and ensuring legitimised access to data.

4) Transparency: the data, system and AI business models should be transparent. Traceability mechanisms can help achieving this. Moreover, AI systems and their decisions should be explained in a manner adapted to the stakeholder concerned. Humans need to be aware that they are interacting with an AI system, and must be informed of the system's capabilities and limitations.

5) Diversity, non-discrimination and fairness: Unfair bias must be avoided, as it could have multiple negative implications, from the marginalization of vulnerable groups, to the exacerbation of prejudice and discrimination. Fostering diversity, AI systems should be accessible to all, regardless of any disability, and involve relevant stakeholders throughout their entire life circle.

6) Societal and environmental well-being: AI systems should benefit all human beings, including future generations. It must hence be ensured that they are sustainable and environmentally friendly. Moreover, they should take into account the environment, including other living beings, and their social and societal impact should be carefully considered.

7) Accountability: Mechanisms should be put in place to ensure responsibility and accountability for AI systems and their outcomes. Auditability, which enables the assessment of algorithms, data and design processes plays a key role therein, especially in critical applications. Moreover, adequate an accessible redress should be ensured.

di conferire certezza rispetto ai doveri e alle responsabilità degli attori coinvolti nel settore dell'IA. Questo non significa che attualmente non esistano norme, sia a livello statale che europeo, volte a regolare il regime della responsabilità civile in tali settori. A tal proposito, costituisce un punto fermo la Direttiva 85/374/CE, modificata dalla Direttiva 99/34/CE, sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi, la quale attribuisce una responsabilità oggettiva (senza colpa) al produttore. A livello extra-europeo, invece, alcuni Stati si sono mobilitati per dotarsi di specifiche norme riguardanti i vari settori della materia. In Giappone, ad esempio, nel 2015 il Governo ha previsto un piano quinquennale per la regolamentazione della robotica, concentrandosi maggiormente sulla tematica della responsabilità per danni e conseguenze risarcitorie.

3. L'intervento del Parlamento Europeo

Nel contesto così delineato, si inserisce l'input del Parlamento Europeo. Quest'ultimo, nel rispetto del potere d'iniziativa legislativa indiretto conferitogli ai sensi dell'art. 225 TFUE⁽¹³⁾, nella seduta plenaria celebrata il 20 ottobre 2020 ha adottato tre proposte⁽¹⁴⁾, contenenti raccomandazioni per l'elaborazione di un quadro normativo comune relativo all'uso dell'IA nell'Unione Europea. Tale occasione si è rivelata utile soprattutto per approfondire e delineare i principi etici e gli obblighi legali da seguire nello sviluppo, nell'implementazione e nell'utilizzo dell'IA.

Al fine di rendere maggiormente competitiva l'Unione Europea in tale settore e favorire così lo sviluppo della tecnologia, è fondamentale garantire a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e nel controllo dei sistemi di IA una maggior certezza delle disposizioni legislative con particolare attenzione al regime della responsabilità in caso di danni e pregiudizi causati da detti sistemi⁽¹⁵⁾.

Pertanto, il Parlamento Europeo ha voluto dedicare l'intero contenuto di una delle tre raccomandazioni al regime della responsabilità civile e alle conseguenze derivanti nel caso di danni o pregiudizi causati da sistemi di IA, intitolata:

¹³ Si rinvia a tale link per una miglior comprensione dei poteri d'iniziativa legislativa indiretta riconosciuti in capo al Parlamento Europeo:
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI\(2020\)646174_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646174/EPRS_BRI(2020)646174_EN.pdf)

¹⁴ Nello specifico, le tre proposte vertono sulle seguenti tematiche: ricerca di un equilibrio tra tutela dei cittadini e promozione dello sviluppo tecnologico; un sistema di responsabilità civile orientato al futuro per proteggere privati e imprese; un sistema efficace di proprietà intellettuale e salvaguardie per gli sviluppatori.

¹⁵ Sull'importanza della certezza del diritto e sulla sicurezza dei cittadini, si è espressa la Commissione nel LIBRO BIANCO sull'intelligenza artificiale - un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia COM(2020) 65 final, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0065&from=EN>

[“Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l’intelligenza artificiale”](#)⁽¹⁶⁾.

In tale occasione, prima di analizzare ogni elemento attinente la responsabilità civile, i fautori della proposta esordiscono sottolineando l’importanza del regime della responsabilità civile all’interno della società. Da un lato, tale regime riconosce in capo al soggetto danneggiato il diritto di ottenere il risarcimento dello stesso, dall’altro fornisce incentivi economici alle persone affinché evitino sin dall’inizio di causare danni o pregiudizi.

Proprio per tale motivo, è necessario adottare un quadro giuridico orizzontale e armonizzato, basato su principi comuni tali da infondere fiducia e affidabilità sia nei soggetti coinvolti, propensi all’adozione di tali strumenti nelle proprie unità lavorative, sia nei soggetti volti ad investire economicamente nella realizzazione dei sistemi di IA. Inoltre, con l’adozione di una normativa uniforme, sarebbe più semplice prevenire eventuali usi impropri dell’IA e un più immediato adeguamento dei dettami legislativi rispetto alla celerità con cui si sviluppa il settore tecnologico.

Un’attenta analisi del testo induce a pensare che le tematiche trattate possano essere raggruppate sotto quattro macro-aree.

Preliminarmente viene svolta **un’analisi generale del regime della responsabilità civile legata al campo di applicazione dell’intelligenza artificiale.**

In termini di personalità giuridica, l’Europarlamento non ritiene opportuno definire i sistemi di IA veri e propri soggetti di diritto al pari delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Tale asserzione è stata oggetto di accesi dibattiti, soprattutto alla luce delle potenzialità che la tecnologia robotica oggi presenta, che ben porterebbe a dubitare sulla classificazione di tali *tools* come meri strumenti e non come veri e propri agenti⁽¹⁷⁾. Il dubbio potrebbe sorgere soprattutto circa le capacità intellettive degli agenti intelligenti e la loro autonomia e indipendenza rispetto all’uomo. Tale questione è facilmente risolvibile se si pensa alla totale assenza della logica e della rappresentazione della conoscenza nonché del ragionamento in tali sistemi⁽¹⁸⁾. È un’utopia, infatti, pensare che i detti agenti

16 Tale raccomandazione è stata approvata tramite la procedura 2020/2014 (INL) con 625 voti favorevoli, 25 contrari e 40 astensioni.

17 L. COPPINI, Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile, in *Politica del diritto*, fasc. 4, dicembre 2018, Il Mulino - Rivisteweb, pag. 7.

18 G. PASCERI, *Intelligenza artificiale, Algoritmo e Machine Learning - La responsabilità del medico e dell’amministrazione sanitaria*, cit., pag. 24-25.

intelligenti potranno essere in grado, soprattutto nel futuro, di pensare autonomamente al pari degli esseri umani ⁽¹⁹⁾.

Sebbene non sia sempre così semplice ricondurre determinati eventi dannosi a specifiche decisioni umane prese durante la loro progettazione o funzionamento, soprattutto per quel che riguarda i sistemi di IA realizzati con tecnologie quali le reti neurali e i processi di *deep learning* ⁽²⁰⁾, l'Europarlamento ha ritenuto che la responsabilità debba essere attribuita a tutti i soggetti che operano nei settori di creazione, manutenzione e controllo dei sistemi di IA, meglio individuati come "operatori ⁽²¹⁾". Tale attribuzione deriva da principi di giustizia generali applicati al regime della responsabilità civile, secondo i quali il soggetto che crea, mantiene o ripara un servizio o un bene con destinazione pubblica, deve rispondere anche di eventuali danni causati.

Pertanto, esistendo già le fonti legislative che regolano tale aspetto, sia nei singoli Stati Membri sia nell'Unione Europea, non è stato ritenuto necessario formulare una nuova normativa ad hoc per i sistemi di IA. Alla luce di tale consapevolezza e stante lo stretto legame tra la materia trattata e la tutela del consumatore a fronte dei danni derivanti da prodotto difettoso, così come disciplinata dalla Direttiva 86/374/CEE, è stata invitata la Commissione Europea a valutare l'applicazione del regime di responsabilità civile già previsto in tale ambito a tutte le esigenze avanzate dallo sviluppo tecnologico ⁽²²⁾.

Da ultimo, per avere la sicurezza che i sistemi di IA siano improntati sulla sicurezza e sulla protezione sin dalla fase della loro progettazione, il Parlamento Europeo suggerisce che gli eventuali aggiornamenti del regime della responsabilità

19 All'uopo è bene ricordare la definizione elaborata da M. Somalvico, pioniere dell'IA italiana, il quale sostiene che l'IA sia "quella disciplina, appartenente all'informatica, che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza artificiale" di M. SOMALVICO, *Scienza&Vita*, n. 8, 1987.

20 Il concetto chiave, che rileva soprattutto nel campo della robotica, è la definizione di "autonomia". Secondo la Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, in data 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2013 INL), l'autonomia è la «capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un'influenza esterna». Per il testo integrale si rimanda a <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52017IP0051>.

21 Sono compresi nella categoria degli operatori anche gli sviluppatori, i programmatori, i prestatori di servizi e gli operatori di back-end.

22 Nello specifico, si invita la Commissione Europea a verificare se possano essere fatti rientrare nell'accezione del termine "prodotto", così come riportata nella Direttiva 86/374/CEE, anche i servizi e i contenuti digitali nonché un adeguamento di altri concetti di preliminare importanza quali "pregiudizio", "difetto" e "produttore".

per danno da prodotti difettosi dovranno andare di pari passo con l'aggiornamento della Direttiva 2001/95/CE ⁽²³⁾, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Un secondo aspetto fondamentale riguarda la **responsabilità dell'operatore**.

Tale soggetto è colui che esercita un ruolo centrale sia nel funzionamento dei sistemi di IA sia nel controllo degli eventuali rischi connessi alle attività di tali sistemi, indipendentemente dal luogo in cui si svolgano e dalla natura fisica o virtuale delle stesse.

Gli operatori si distinguono in due categorie a seconda delle mansioni svolte: alla prima appartiene l'operatore di back-end definito come *“la persona fisica o giuridica che esercita un certo grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA e che beneficia del suo funzionamento”*; alla seconda, l'operatore di front-end *“la persona fisica o giuridica che, su base continuativa, definisce le caratteristiche della tecnologia, fornisce i dati e il servizio di supporto di back-end essenziale e pertanto esercita anche un elevato grado di controllo su un rischio connesso all'operatività e al funzionamento del sistema di IA ⁽²⁴⁾”*.

In molteplici casi, i sistemi di IA operano in uno spazio pubblico, in cui potenzialmente potrebbero subire danni o pregiudizi numerosi individui che, non avendo la consapevolezza del funzionamento di tale sistema, sono ignari del vincolo giuridico esistente con l'operatore e non potrebbero far valere la responsabilità contrattuale contro questi. Pertanto, i soggetti danneggiati agirebbero solo per responsabilità per colpa e avrebbero grandi difficoltà a dimostrare il nesso di causalità tra il difetto del sistema di IA e il danno cagionato da quest'ultimo nonché l'entità del danno stesso; senza tralasciare le scusanti che potrebbero addurre gli operatori nel caso di sistemi di IA ad alto rischio per mallearsi da qualsiasi responsabilità ⁽²⁵⁾. In ragione di tutti questi motivi, è chiaro che la responsabilità debba essere attribuita sempre a colui che crei, ripari o controlli i sistemi di IA, come già detto in precedenza.

Gli agenti intelligenti non agiscono tutti allo stesso modo e la loro operatività può comportare un rischio diverso: chi agisce autonomamente, ad esempio, potenzialmente sarebbe molto più pericoloso per il pubblico rispetto ai sistemi che prevedono un meccanismo non automatico. Ecco perché buona parte delle

23 La Direttiva 2001/95/CE è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 3 dicembre 2001.

24 Così come riportato al punto (12) della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale.

25 Si fa riferimento ai casi in cui l'operatore sostenga, ad esempio, che l'attività, il dispositivo o il processo fisico o virtuale che ha causato il danno o il pregiudizio fosse al di fuori del proprio controllo in quanto attivato da un'operazione autonoma del proprio sistema di IA.

riflessioni di tale proposta sono incentrate sulla tematica della **responsabilità civile connessa ai diversi tipi di rischio**.

Il Regolamento distingue tra sistemi di IA ad alto rischio e tutti gli altri sistemi di IA. Se si pensa ai sistemi di IA ad alto rischio, bisogna far riferimento ai macchinari basati su un sistema di avvio automatico, che comportano sicuramente un rischio maggiore poiché le persone potenzialmente coinvolte sono maggiori e non identificabili. Diversamente accade per il funzionamento dei sistemi di IA che coinvolgono persone specifiche, ove in questo caso il rischio sarà inferiore, tenuto anche conto che in tali occasioni viene rilasciato da parte degli utenti l'informazione sul consenso all'utilizzo di tali sistemi, come accade sempre negli interventi chirurgici. Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, i sistemi di IA utilizzati hanno la funzione di gestire compiti banali e la possibilità di incorrere in un rischio è realmente minima.

Per evitare di attribuire una responsabilità oggettiva indiscriminatamente verso tutti gli operatori, si è pensato di distinguere tra danni o pregiudizi causati da sistemi di IA ad alto rischio e tutti gli altri sistemi: si può agire per responsabilità oggettiva ogni volta che il pregiudizio derivi da un sistema di IA ad alto rischio, mentre per responsabilità per colpa in tutti gli altri casi. Volendo illustrare più dettagliatamente la differenza, nel primo caso l'operatore è responsabile oggettivamente per i danni e pregiudizi causati da qualsiasi attività pilotata da sistemi di IA, senza possibilità di addurre come scusante il fatto di aver rispettato i dovuti principi di diligenza. Nel caso in cui il danno o il pregiudizio arrecato dipenda da causa di forza maggiore, non sarà possibile attribuire l'azione dannosa all'operatore. Per maggior chiarezza ed efficienza, la Commissione Europea dovrebbe avere cura di redigere semestralmente un allegato al presente Regolamento contenente tutti i sistemi di IA ad alto rischio e i settori in cui sono impiegati, calcolando il detto rischio sulla base della sicurezza del prodotto.

Nella circostanza in cui il danno sia stato prodotto da altri sistemi di IA, l'operatore è soggetto ad un regime di responsabilità per colpa, a meno che non provi di aver agito con la dovuta diligenza nello svolgimento delle sue operazioni⁽²⁶⁾ e di aver preso tutte le ragionevoli precauzioni per evitare che l'attivazione automatica del sistema di IA si verificasse a sua insaputa. Anche in questo caso,

²⁶ L'art. 8, co. 2b), Capo III del Regolamento allegato alla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale considera attività le seguenti operazioni "selezionando un sistema di IA idoneo al compito e alle competenze, mettendo debitamente in funzione il sistema di IA, monitorando le attività e mantenendo l'affidabilità operativa mediante la periodica installazione di tutti gli aggiornamenti disponibili".

l'operatore non è imputabile in caso di danni o pregiudizi dovuti a causa di forza maggiore.

Nella determinazione del grado di rischio per tutti gli altri sistemi di IA, i fattori determinanti sono il fine commerciale del prodotto, la modalità di utilizzo di tale sistema, l'entità dell'eventuale danno o pregiudizio ed il grado di autonomia del sistema IA.

La valutazione del danno cagionato, invece, deve essere rapportata in base alle persone coinvolte, al valore del danno potenziale e del pregiudizio inflitto alla società nonché in base alla gravità effettiva del danno e degli effetti di quest'ultimo sui diritti individuali dell'uomo. Infatti, il Parlamento Europeo ha proposto nelle tre raccomandazioni di cui si è anzidetto un sistema normativo antropocentrico, ove gli interessi e i vantaggi derivanti dall'utilizzo dei sistemi di IA fanno da controbilancia rispetto ai diritti fondamentali dell'essere umano.

Secondo il Regolamento proposto, ricorre il diritto al risarcimento del danno ogni volta che si verificano violazioni di diritti individuali quali il diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica e al patrimonio. Al contrario, qualche perplessità sorge in relazione al risarcimento del danno non patrimoniale, soprattutto alla luce di eventuali contrasti che potrebbero sorgere contro il quadro giuridico dell'Unione Europea o dei diritti nazionali già esistenti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui venga accolto, il diritto non patrimoniale leso deve essere significativo ovvero il danno deve aver causato una perdita economica verificabile che oltrepassi una soglia armonizzata stabilita dal diritto dell'Unione Europea in materia di responsabilità civile, per poter essere richiesto il risarcimento del danno. Su tale punto è stata richiamata l'attenzione della Commissione Europea per rivalutare e allineare le soglie dei danni nel diritto dell'Unione Europea in materia di responsabilità civile.

Sia nel caso in cui si agisca per danni inferti da sistemi di IA ad alto rischio sia per tutti gli altri sistemi, si applica il Capo IV rubricato "Ripartizione della responsabilità", in cui sono disciplinati il concorso di colpa, la responsabilità in solido e l'azione di regresso per il risarcimento.

In generale, nel caso in cui siano presenti più operatori di un sistema di IA, essi devono essere considerati responsabili in solido. Nel caso specifico in cui un soggetto abbia ricoperto simultaneamente il ruolo di produttore e di operatore di back-end, la normativa da applicare sarà l'art. 3 della Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso ⁽²⁷⁾. Viceversa, se un operatore di front-end abbia

²⁷ L'art. 3 della Direttiva 86/374/CEE recita come segue: Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso. 2. Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita,

svolto anche il ruolo di produttore, prevalgono le disposizioni previste nel presente regolamento.

In relazione all'azione di regresso per il risarcimento, quando uno solo dei responsabili in solido abbia interamente risarcito il danneggiato, avrà il diritto di rivalsa sugli altri operatori coinvolti, la cui quota dipende dai rispettivi gradi di controllo esercitati da ciascuno sul rischio connesso all'operatività e al funzionamento dei sistemi di IA. Distinto il caso in cui il danno derivi da un difetto di produzione, l'operatore potrà esercitare un'azione di regresso nei confronti del produttore del sistema di IA, che ha generato il detto danno, qualora abbia già risarcito l'intero ammontare della quota predisposta. Tale principio è conforme alle disposizioni della Direttiva 85/374/CEE e alle disposizioni nazionali che disciplinano la responsabilità per danno da prodotti difettosi. Se, invece, l'operatore si è dotato di un'assicurazione, quest'ultima si surroga in qualsiasi azione per responsabilità civile della persona interessata.

In materia di prescrizione, il Parlamento Europeo ha ritenuto che tutti i soggetti legittimati possono agire per rivendicare i propri diritti secondo un termine che varia a seconda che il danno sia stato causato da un sistema di IA ad altro rischio oppure da tutti gli altri sistemi di IA. Nella prima ipotesi, il termine per far valere la propria pretesa è stato fissato a 30 anni se i diritti lesi sono il diritto alla vita, alla salute o all'integrità fisica. In tutti gli altri casi ovvero quando le azioni civili si basano su danni al patrimonio o rilevanti danni non patrimoniali, il termine di prescrizione è pari a 10 anni dal giorno in cui si è verificata la lesione oppure 30 anni dalla data in cui ha avuto inizio l'attività del sistema di IA che ha causato il danno. Nella seconda ipotesi, l'azione si prescriverà secondo i termini previsti dalle leggi dello Stato Membro in cui si è verificato il danno o il pregiudizio.

Infine, non per ciò non di minor importanza, l'ultimo aspetto analizzato riguarda **la necessità di istituire un congruo sistema di assicurazioni nel campo dell'IA**. L'Europarlamento ritiene che la chiave del successo dell'IA risieda nell'intuizione di un sistema assicurativo sulla responsabilità civile come garanzia nei confronti degli utenti.

L'orientamento scelto sarebbe quello di imporre l'obbligo a tutti gli operatori di sistemi di IA ad alto rischio di essere in possesso di un'assicurazione sulla

della locazione, del « leasing » o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore. 3. Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.

responsabilità civile, anche alla luce della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 16 settembre 2009, avente ad oggetto l'assicurazione per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

La difficoltà principale risiederebbe nello stabilire a quali condizioni la responsabilità civile sia assicurabile, considerata la mancanza di vicende storiche sulle richieste di risarcimento in tale settore.

Ad oggi già qualche copertura assicurativa è stata introdotta nel mercato, procedendo di pari passo con lo sviluppo della tecnologia, tuttavia la vere difficoltà si insidiano nell'ideare una soluzione che sia applicabile a tutti i sistemi di IA. Secondo il ragionamento illustrato dal Parlamento Europeo, la Commissione dovrebbe lavorare congiuntamente con il mercato assicurativo per stilare un elenco contenente prodotti assicurativi innovativi. Al contrario, qualora il risarcimento del danno sia maggiore rispetto ai massimali prefissati nel Regolamento, l'idea sarebbe quella di incoraggiare gli Stati Membri ad istituire un fondo, per un periodo limitato, da cui poter attingere. Così come la stessa idea potrebbe essere applicata nel caso in cui un sistema di IA, non ancora classificato come sistema di IA ad alto rischio e quindi non ancora assicurato, causi danni o pregiudizi.

4. Conclusioni

Trattandosi di una raccomandazione adottata dal Parlamento Europeo, bisognerà attendere la decisione della Commissione Europea sulla opportunità di completare l'iter legislativo proposto. Nonostante tale atto non sia vincolante, ci sono buone possibilità di procedere in tal senso, soprattutto alla luce delle parole di Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, che nelle sue *Political Guidelines*, ci allietta con le seguenti parole: “*I want to strengthen the partnership between the European Commission and the European Parliament. I believe we should give a stronger role to the voice of the people, the European Parliament, in initiating legislation. I support a right of initiative for the European Parliament. When Parliament, acting by a majority of its members, adopts resolutions requesting that the Commission submit legislative proposals¹, I commit to responding with a legislative act, in full respect of the proportionality, subsidiarity and better law making principles (28)*”.

²⁸ URSULA VON DER LEYEN, *Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024*. Tale documento è reperibile su <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf>